





POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DELL'11 MAGGIO 2016 SULLA SICUREZZA DELLE FERROVIE (RIFUSIONE).

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Punto 13) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul decreto legislativo in oggetto condizionato all'accoglimento dei seguenti emendamenti:

Emendamento n.1

Alla lettera b), comma 2, dell'articolo 15, dopo le parole "l'incremento dell'1% dei canoni di accesso alla rete ferroviaria," aggiungere le parole "già previsto dal D.Lgs. 162/2007" ed eliminare la parola "corrisposti"

Motivazione

L'emendamento è volto ad identificare correttamente la percentuale di cui alla lettera b) con l'incremento già corrisposto dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria e non come ulteriore incremento dell'1% dei canoni di accesso.

Emendamento n.2

Al comma 3 dell'articolo 31 dopo le parole "all'articolo 2, comma 4" aggiungere le parole "fermo restando il quadro regolatorio vigente fino all'adozione del nuovo quadro regolatorio da parte dell'ANSFISA e (...)".

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire che non sussista una ambiguità interpretativa rispetto al quadro regolatorio vigente nei diversi momenti attuativi delle norme in oggetto.

Emendamento n.3

Al comma 4, dell'articolo 2, dopo le parole "con decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le parole" aggiungere le parole "sentita la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano".

Motivazione

La modifica garantisce che il Decreto con il quale vengono individuate le ferrovie isolate sia condiviso formalmente con la Conferenza delle Regioni e Province autonome.

Emendamento n.4

Dopo il comma 3, dell'articolo 2, inserire il seguente comma:

"3.bis.Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione."

Si propongono inoltre le seguenti raccomandazioni:

Raccomandazione n.1

Al comma 4 dell'articolo 2 nella terzultima riga sostituire alla parola "esclusivamente" le parole "in esclusiva".

Raccomandazione n.2

Nella rubrica dell'Articolo 7 eliminare la parola "tecniche".

Raccomandazione n.3

Verificare la coerenza della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 33 in quanto potrebbero determinarsi delle condizioni per cui l'applicazione del decreto legislativo potrebbe determinare oneri per la finanzia pubblica regionale.



Roma, 7 marzo 2019